

All. 1 al D.DG. n. 239/2021
del 29/03/2021

**BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 5 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE
PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA STUDENTI UNICA**

Art. 1 – Collaborazioni studentesche

1. È indetta la selezione per l'attribuzione di 5 collaborazioni studentesche aventi per oggetto l'attività di help desk per studenti, il supporto alle attività dell'ufficio e l'archiviazione della documentazione, in relazione alle specifiche esigenze manifestate dal Coordinatore del Servizio "Segreteria Studenti Unica".

Art. 2 - Descrizione della collaborazione

1. Le collaborazioni prevedono un'attività di 150 ore ciascuna, ripartita in moduli non superiori a 10 ore settimanali, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura nel rispetto sia delle esigenze di servizio che di studio del partecipante. L'orario giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore.
2. La collaborazione potrà svolgersi sia in modalità a distanza o, nel rispetto delle norme contro la diffusione del virus COVID-19, all'interno dei locali dell'Università o comunque in spazi utilizzati dall'Università per le attività oggetto della collaborazione.
3. Il compenso per l'attività di collaborazione è di 7,75 euro orari (totale per ciascuna collaborazione: 1.162,50 euro) ed è esente dall'imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
4. Lo studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e secondo livello dell'Università degli Studi della Tuscia in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2020/2021 ed in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di merito

- a. Essere iscritto ad un corso di laurea triennale, dal secondo anno e fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito entro il 31 ottobre 2020 il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. A);
- b. Essere iscritto ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, dal secondo anno e fino al quinto anno in corso ed aver conseguito entro il 31 ottobre 2020 il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. A);
- c. Essere iscritto al primo o al secondo anno di un corso di laurea magistrale, con esclusione dei fuori corso; per lo studente iscritto al I anno di corso verrà considerato il percorso del C.d.L. triennale, come di seguito specificato all'art. 5 p. 2; lo studente iscritto al II anno di corso deve aver conseguito, entro il 31 ottobre 2020, il numero di crediti indicati nella tabella allegata (All. A);

Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti indicati nella tabella allegata vanno divisi per due (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti va arrotondato all'unità superiore).

Possono svolgere le collaborazioni anche gli studenti in mobilità internazionale in ingresso per almeno sei mesi ed in possesso della conoscenza certificata della lingua italiana di livello intermedio B1.

Requisiti di reddito

Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE riferita ai redditi al 31.12.2020. Per accedere alle collaborazioni studentesche il reddito equivalente indicato nella certificazione ISEE non deve superare il valore di 50.000,00 euro, corrispondente al valore più elevato della quarta fascia di reddito equivalente prevista dalla disciplina per la determinazione delle tasse e dei contributi universitari in vigore per l'a.a. 2020/2021 (Tabella 2 disciplina tasse e contributi).

Non possono accedere alle collaborazioni:

- gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o a ciclo unico o che abbiano già conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento, di secondo livello oppure del medesimo livello;

- gli studenti iscritti ai corsi interateneo con sede amministrativa presso altre Università;
- gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell'anno di svolgimento della collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale in uscita;
- gli studenti iscritti ai corsi di studio *post-lauream*;
- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. La domanda di partecipazione deve essere formulata utilizzando il modulo allegato al presente bando (All. B) ed inviata all'Ufficio *Post - Lauream* **entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando** esclusivamente in una sola delle seguenti modalità:
 - all'indirizzo di posta elettronica tfa@unitus.it, in formato PDF, allegando un documento di identità, il codice fiscale e indicando nell'oggetto: "Collaborazioni Segreteria Studenti Unica";
 - all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.unitus.it, in formato PDF, allegando un documento di identità, il codice fiscale e indicando nell'oggetto: "Collaborazioni Segreteria Studenti Unica".
2. L'Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione.
3. Non saranno accettate le domande incomplete e quelle nelle quali non sia stato dichiarato il valore ISEE riferito ai redditi al 31.12.2020.
4. L'ufficio competente avrà cura di effettuare i dovuti controlli sui dati dichiarati e risultanti dal Portale Studente Unitus.
5. I candidati non in possesso dei requisiti saranno esclusi con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie

1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico, dal secondo anno e fino al primo fuori corso e agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:
 - a. numero di crediti conseguiti entro il 31 ottobre 2020:
 - punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l'accesso alle collaborazioni
 - b. votazione media conseguita:
 - punti 10 per la media 30/30
 - punti 8 per la media compresa tra 29,99/30 e 27/30

- punti 6 per la media compresa tra 26,99/30 e 24/30
- punti 4 per la media compresa tra 23,99/30 e 21/30
- punti 2 per la media compresa tra 20,99/30 e 18/30

c. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:

- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi

2. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri:

a. votazione conseguita per la laurea triennale:

- punti 12 per la votazione di 110/110 e lode;
- punti 10 per la votazione compresa tra 110/110 e 108/110;
- punti 8 per la votazione compresa tra 107/110 e 105/110;
- punti 6 per la votazione inferiore a 105/110;

b. votazione media conseguita durante il corso di laurea triennale, come formulata al punto b) del precedente comma 1;

c. crediti ulteriori rispetto a quelli necessari per conseguire la laurea triennale (CFU 180)

- punti 0,5 per ogni credito in più;

d. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca:

- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi;
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi;
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi;

e. laurea triennale conseguita entro la durata normale del corso di studio:

- punti 3.

3. Ai fini della corretta applicazione dei suddetti criteri verranno considerati esclusivamente gli esami/le attività formative regolarmente verbalizzate e registrate nel sistema gestionale delle carriere degli studenti. Non saranno conteggiati i CFU relativi a esami parziali di corsi integrati o ad altre attività formative ivi compresi gli esami sostenuti nell'ambito di un Progetto Erasmus + non ancora approvati dalla struttura didattica e che non abbiano completato l'iter di riconoscimento.

Art. 6 - Nomina e compiti della Commissione

1. La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione formata da tre componenti, nominata dal Direttore Generale. Della Commissione dovranno far parte un docente, che assume la Presidenza, una unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.
2. La Commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 5.

Art. 7 - Assegnazione delle collaborazioni

1. Le collaborazioni saranno assegnate in via prioritaria agli studenti iscritti in corso. A parità di merito prevarranno le condizioni economiche più disagiate: in tale caso la collaborazione sarà attribuita allo studente in possesso del valore più basso dell'indicatore ISEE. A parità di merito e di reddito equivalente verrà preferito lo studente più giovane di età.
2. La graduatoria definitiva sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale e resa pubblica nel sito *web* d'Ateneo (sezione "Servizi agli studenti" – "Collaborazioni"). Essa avrà validità per il periodo previsto dal bando di concorso (a.a. 2020/2021).
3. **Gli studenti vincitori** hanno l'obbligo, pena decadenza, di **comunicare** per iscritto **l'accettazione** della collaborazione **entro 7 giorni dalla pubblicazione del DDG di approvazione degli atti**.
L'accettazione dovrà essere formalizzata utilizzando il modulo disponibile sul sito dell'Ateneo (sezione "Servizi agli Studenti" – voce "Collaborazioni") ed inviato per posta elettronica, in formato PDF, all'indirizzo tfa@unitus.it;
4. L'Ufficio competente ha il compito di coordinare lo scorrimento della graduatoria.
5. Eventuali collaborazioni che a seguito delle assegnazioni e degli scorrimenti dovessero risultare non attribuite, potranno essere conferite agli studenti risultati idonei non vincitori su graduatorie di pari tipologia.
6. Entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito *web* dell'Ateneo gli studenti potranno presentare ricorso al Rettore che deciderà sugli stessi, con giudizio definitivo, entro i successivi 7 giorni.

Art. 8 - Contratti di collaborazione

1. L'affidamento delle collaborazioni ad ogni singolo studente verrà disposto dalla Segreteria Studenti Unica mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati:
 - le generalità dello studente, residenza, domicilio, codice fiscale;
 - l'oggetto della collaborazione e le modalità di svolgimento della stessa;
 - la durata della collaborazione;
 - il nominativo del referente che coordinerà le collaborazioni all'interno della struttura;

- la forma preferita di pagamento del compenso
2. Il pagamento della collaborazione sarà effettuato in un'unica soluzione a fine collaborazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della certificazione della collaborazione prestata, sottoscritta dal referente che ha seguito l'attività svolta dallo studente.
 3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile.
 4. Eventuali controversie tra le parti saranno risolte in prima istanza dal Consiglio del Centro di spesa o dal Direttore Generale. In caso di mancata risoluzione della controversia si procederà a termini di legge.

Art. 9 - Obblighi dello studente

1. Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni indicate nel contratto di collaborazione, osservando l'orario di servizio concordato e le modalità di svolgimento delle attività stabilite dal referente che ha il compito di coordinare le collaborazioni all'interno della struttura.
2. Lo studente, nello svolgimento delle attività, è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni riportate sul Protocollo adottato dall'Ateneo in materia di emergenza Covid-19, come aggiornato con le delibere del Senato Accademico del 23 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2021

Art. 10 - Casi di decadenza

1. Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei casi di:
 - rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
 - irregolarità dell'iscrizione;
 - conseguimento della laurea o della laurea specialistica/magistrale;
 - assenza dal servizio che superi, ingiustificatamente, il 15% delle ore previste dal rapporto di collaborazione;
 - inadempienze nell'esecuzione della prestazione;
 - indisponibilità al momento della chiamata da parte della struttura cui lo studente è stato assegnato;
 - sanzioni disciplinari.
2. Qualora la decadenza intervenga durante lo svolgimento dell'attività allo studente compete un compenso proporzionale al periodo di prestazione resa. In tale caso si procederà alla sua sostituzione per il numero residuo di ore attingendo alla graduatoria o, in mancanza di idonei, distribuendole fra gli studenti che già svolgono le collaborazioni presso la struttura. Eventuali collaborazioni che a seguito delle assegnazioni e degli scorrimenti dovessero risultare non

attribuite, potranno essere conferite agli studenti risultati idonei non vincitori su graduatorie di pari tipologia. Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al referente della struttura interessata il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l'Ufficio per gli opportuni provvedimenti.

Art. 11 - Cause di rinvio e di sospensione della collaborazione

1. L'inizio della collaborazione può essere rinviato oppure l'attività può essere sospesa per malattia dello studente. In tal caso lo studente dovrà presentare o far pervenire alla struttura la richiesta di rinvio o di sospensione allegando un certificato medico comprovante lo stato d'infermità e la durata della stessa.
2. Lo svolgimento dell'incarico termina allorché lo studente consegua la laurea triennale. Il rapporto di collaborazione rimarrà sospeso fino all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale nell'anno di instaurazione dello stesso.
3. Al di fuori delle suddette ipotesi, il referente può consentire il rinvio o la sospensione dell'attività nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a svolgere la collaborazione per seri e documentati motivi.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Tuscia. Ai sensi del regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" il Responsabile del trattamento dei dati è l'Università degli Studi della Tuscia, l'incaricato alla raccolta e al trattamento è l'Ufficio *Post - Lauream*. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione della selezione.
2. Su richiesta dello studente il Responsabile della struttura rilascerà un certificato che attesta l'attività svolta.
3. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione studentesca emanato con il Decreto Rettorale n. 33/2010 del 15 gennaio 2010, come modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 174/21 del 1.3.2021.
4. La spesa complessiva di € 5.812,50 è da imputare sulla UPB 1DIV.SRPL.UAM, cap. di spesa S 10810, conto economico C106010601.

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Alessandra Moscatelli

Firmato digitalmente da:

MOSCATELLI ALESSANDRA

Firmato il 29/03/2021 12:10

7
Seriale Certificato:
124664037011258729651637085382130185623

Valido dal 30/10/2020 al 30/10/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



ALLEGATO A

TABELLA CFU

TABELLA - CREDITI CORSI DI STUDIO DI I, II LIVELLO e A CICLO UNICO

Corsi di studio	Anno di corso				
	2°	3°	4°	5°	1° f.c.
Laurea triennale	30 CFU	60 CFU			90 CFU
Laurea magistrale a ciclo unico	30 CFU	60 CFU	90 CFU	120 CFU	
Laurea magistrale	30 CFU				